

# Il pluralismo religioso e culturale in carcere, terra di confine dei diritti, nell'età della sicurezza\*

*Daniela Milani*

*Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano*

<https://orcid.org/0000-0002-3897-229X>

*Alessandro Negri*

*Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico, Università di Milano-Bicocca*

<https://orcid.org/0000-0002-7889-2323>

## 1. Il confine del carcere

Il termine confine, come sappiamo, assume diverse valenze. Può declinarsi in senso fisico e materiale, quando serve a delimitare il territorio degli Stati o la proprietà dei privati, oppure in termini immateriali, ogni qual volta interviene a tracciare una linea di demarcazione tra diverse culture, classi sociali, ideologie politiche e convinzioni religiose. Nel primo caso, il confine è rappresentato dalle frontiere, da sbarramenti e valichi naturali, pietre, steccati o muri di contenimento. Nel secondo, da barriere di natura ideale, politica, giuridica, antropologica, sociologica, culturale e talvolta anche religiosa.

Materiale o immateriale che sia, il confine continua però a dividere e separare a dispetto della globalizzazione, nonché dell'affermarsi dei nuovi modelli culturali e antropologico-sociali che hanno ormai destrutturato in larga parte gli schemi tradizionali. Confini che oggi assumono anche una valenza ulteriore, quella sanitaria, drammaticamente imposta – come sappiamo – dall'esigenza di contrastare la diffusione del SARS-CoV-2<sup>1</sup>.

---

\* La struttura e il contenuto del presente contributo sono stati discussi da entrambi gli autori: a ogni buon conto i paragrafi 1, 2 e 5 sono opera di Daniela Milani; i paragrafi 3 e 4 di Alessandro Negri.

1 Inizialmente denominato 2019-nCoV, il coronavirus isolato in Cina all'inizio dell'epidemia è stato successivamente classificato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) Sars-CoV-2. L'11 febbraio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha poi annunciato che la malattia provocata da questo virus avrebbe assunto il nome di Covid-19.

Dividendo e separando, il confine non solo difende ma identifica. È «attraverso il tracciato di un solco», ci ricorda il mito della fondazione di Roma, che uno spazio indefinito diviene «luogo d'identità». La traccia incisa sul terreno dal vomere dell'aratro «individua lo spazio della *civitas*, separando il dentro dal fuori, l'ordine dal caos» (Spagnoli 2008, 1:61). L'identità si avvale in questo modo del confine non solo per difendersi dal diverso, ma anche per affermarsi. E così il confine tanto più si erge e oppone all'esterno, quanto più rafforza al proprio interno la fedeltà a un comune patrimonio di storia, cultura, tradizioni e valori. Talvolta più in termini retorici che non reali.

Anche il carcere è a suo modo un confine, o per meglio dire, una terra di confine. Questa terra separa i detenuti dalla città e, più in generale, dal resto del mondo che vive al di là delle sue mura di recinzione. Ma il carcere non è solo questo. Non è soltanto il luogo in cui si trovano ristretti quanti hanno violato la legge; è anche una terra di confine in cui si registra la presenza, verosimilmente più affollata, di persone provenienti da Paesi differenti<sup>2</sup>. Ognuno con percorsi, storie e vissuti fortemente radicati in un progetto che, di sovente, non si è rivelato all'altezza delle aspettative in esso riposte. Si tratta di tante minoranze (numeriche, linguistiche, culturali e religiose) che convivono fra loro in uno spazio di condivisione – non scelto, ma imposto – dove, forse più che altrove, la diversità diventa una super-diversità<sup>3</sup>.

In questa terra di confine, anche l'esercizio della libertà religiosa dei detenuti assume tratti assolutamente peculiari, perché la condizione di minoranza religiosa si intreccia con quella di minoranza linguistica e culturale, in un ordinamento giuridico che ancora fatica a praticare fino in fondo l'accoglienza<sup>4</sup>. Non perché il problema sia circoscritto agli istituti di pena, ma poiché, come molti giustamente sostengono, il carcere rappresenta una sorta di microcosmo; un laboratorio sociale, dove la realtà viene duramente messa alla prova nell'amplificarsi esasperato dei problemi.

L'ingresso in carcere coincide inoltre per molti detenuti con l'avvio di un processo di scoperta o riscoperta del religioso, che assume non di rado anche dei risvolti di tipo identitario. L'osservanza delle pratiche di culto, la coltivazione della memoria, il rispetto delle tradizioni divengono, in altre parole, un modo per ritrovarsi dentro un bisogno di identità che può tracciare a sua volta un ulteriore confine, non sempre aperto all'incontro con gli altri.

2 Particolarmente significative in questo senso sono le statistiche che vengono periodicamente pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page).

3 Si vedano in proposito gli articoli raccolti nel numero monografico della rivista *Ethnic and Racial Studies*, n. 42, 2019 - Special Issue: Super-diversity in Everyday Life.

4 Fra i molti: Rhazzali 2010; Fabretti 2014; Rhazzali 2018; Milani, Negri 2018:1-23; Milani 2019: 251-263; Santoro 2020.

Sui rischi potenzialmente connessi alle forme di chiusura innalzate da questo ‘ulteriore confine’, già problematico di per sé, sono andati convergendo nel corso del tempo i timori sollevati dalla radicalizzazione violenta di ispirazione religiosa. Insorti all’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001, tali timori sono cresciuti di pari passo con gli attentati che, a partire dall’11 marzo del 2004, hanno direttamente colpito l’Europa. Le esplosioni rivendicate da Al Qaeda, che nella primavera del 2004 hanno causato a Madrid quasi duecento morti e più di duemila feriti, non sono infatti rimaste un fatto isolato. Da allora a oggi il terrorismo di matrice religiosa ha colpito in differenti modi e con varia intensità molti Paesi europei. Dalla Spagna – come si diceva – alla Francia, senza risparmiare Belgio, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania e più di recente anche l’Austria e la Norvegia. Il numero di questi attacchi è considerevole: circa quaranta attentati, di cui dieci censiti solamente nel 2020<sup>5</sup>.

Nonostante le strategie e la tipologia di questi attacchi terroristici siano andate modificandosi nel corso del tempo, registrando cambiamenti tanto sul versante degli attori, quanto su quello delle metodiche applicate<sup>6</sup>, costante si può dire sia stata negli analisti la convinzione che i luoghi più favorevoli a veicolare i processi di radicalizzazione violenta di ispirazione religiosa siano nella maggior parte dei casi le carceri e il web. Così, mentre un tempo i timori sollevati dal mondo islamico si concentravano soprattutto sui rischi provenienti dalle moschee di periferia<sup>7</sup>, dopo l’11 settembre i sospetti si sono riversati su due luoghi, il primo fisico e il secondo virtuale che, nonostante le differenze esistenti, si presterebbero evidentemente più di altri a veicolare l’ideologia jihadista e a favorire meccanismi di adesione. Luoghi dove il combinarsi di informazioni liberamente assunte, interpretate e ri-articolate in modo assolutamente personale, offre la fraincesa opportunità di superare problemi personali a individui che, orchestrando attacchi terroristici, ambiscono a trasformarsi in ‘eroi’. Se dunque la religione non costituisce di per sé il fattore primario da cui scaturisce il processo di radicalizzazione, nondimeno offre a determinate persone ispirazioni e motivazioni tali da indurli al compimento di azioni violente.

## 2. Diversità, diritti e (in)sicurezza

Nel prisma dei diversi effetti che possono prodursi a partire dalla diversità religiosa e culturale, l’accostamento immigrato-sicurezza si declina così all’interno delle mura del carcere nel binomio musulmano-terrorista, rischiando di

5 Relativamente agli attacchi che si sono consumati nel 2020 si veda il report di Europol, *European Union Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2020* all’indirizzo <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020>.

6 Sul punto si rinvia a Marone 2020.

7 Sbraccia 2017:173-200.

travolgere, se non opportunamente meditato e gestito, la storia di un rapporto, quello tra religione e carcere, che ha assunto nel corso del tempo un significato e un rilievo del tutto peculiare nel trattamento dei detenuti.

L'origine di questo rapporto è nota e si articola in più fasi che raccontano la storia di un Paese in faticosa evoluzione. Tale storia muove i suoi primi passi da un rapporto pressoché esclusivo tra l'amministrazione penitenziaria e la Chiesa cattolica, per aprirsi poi, ma solo in un secondo tempo e a prezzo di impegnative conquiste, al pluralismo religioso (Milani, Negri 2018: 1-6). E così, se la presenza nelle carceri di più antica istituzione di cappelle, statue, simboli e immagini della religione cattolica è anche retaggio del ruolo che, in epoca liberale e fascista, l'amministrazione penitenziaria ha riconosciuto alla valenza morale esercitata dalla religione cattolica nei processi di controllo e di rieducazione dei detenuti, questo ruolo si è successivamente modificato con la riforma dell'ordinamento penitenziario introdotta nel 1975 (art. 15, comma 1, l. n. 354/1975)<sup>8</sup>, che ha posto l'esercizio della religione – e non più soltanto della religione cattolica – in concorso con altri elementi del trattamento.

Motore della rivoluzione in esame sono stati, per un verso, l'art. 27 della Costituzione, per l'altro, la nuova disciplina costituzionale del fenomeno religioso. Mentre l'art. 27 della Carta fondamentale ha introdotto il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e ha orientato la funzione della pena alla rieducazione del condannato, la nuova disciplina del fenomeno religioso si è aperta al pluralismo delle credenze, dismettendo il confessionismo di Stato di matrice fascista. In base a questa nuova visione, la religione ha cessato di svolgere la funzione di moralizzare e controllare i detenuti, per concorrere piuttosto allo svolgimento della personalità di ognuno di essi, nel rispetto della libertà di scelta e della dignità personale di tutti.

Sebbene la legge del 1975 abbia riconosciuto a tutti i detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto (art. 26)<sup>9</sup>, ciò nondimeno – va detto – disuguali sono rimaste le modalità che presiedono in concreto all'esercizio del diritto in esame. Mentre ai detenuti

8 Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà*, in G.U. n. 212 del 9 agosto 1975, suppl. ord. Da ultimo il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante *Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103* (in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, suppl. ord. n. 50), ha modificato il primo comma dell'articolo 15 nei seguenti termini: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia» (art. 11, comma 1, lett. f).

9 Di tale diritto si fa espressa menzione nella *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati*. Approvata con decreto ministeriale del 5 dicembre 2012, la carta dà attuazione all'art. 32 della legge n. 354 del 1975. Cfr. inoltre il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2012, *Regolamento recante modifiche al d.p.r. 230/2000, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e*

cattolici continua ad essere assicurata la celebrazione dei riti della propria fede e la presenza di almeno un cappellano in ogni istituto (art. 26, commi 2 e 3, l. n. 354/1975 e art. 58, comma 4, d.p.r. n. 230/2000), per gli appartenenti alle confessioni religiose diverse dalla cattolica l'esercizio del medesimo diritto è subordinato all'accesso di un ministro di culto, che deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Interno, dietro richiesta del detenuto o dei suoi familiari (art. 26, comma 4, l. n. 354/1975 e art. 58, comma 6, d.p.r. n. 230/2000)<sup>10</sup>.

Da questo regime si affrancano solamente le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, nella misura in cui abbiano disciplinato questa materia in altra forma (art. 58, d.p.r. n. 230/2000)<sup>11</sup>.

---

dell'internato. Il testo della carta, del decreto e del regolamento si possono visionare sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_8&previousPage=mg\\_1\\_8&contentId=SDC804746](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_8&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC804746), dove la carta è tradotta anche in diverse lingue.

- 10 In materia, v. Capasso 2016. Le citate disparità potrebbero essere colmate da una legge generale sulla libertà religiosa, da anni da più parti auspicata: la proposta, recentemente elaborata dal gruppo Astrid, introduce, per esempio, una disposizione volta a assicurare l'assistenza spirituale nelle comunità separate a ogni individuo, «in particolare a coloro che sono privi delle garanzie previste dalla normativa pattizia ex art. 8, c. 3, Cost.». Sul punto, cfr. Mazzola 2019: 133.
- 11 Tutte le leggi di approvazione delle intese sino a ora stipulate prevedono un'apposita disposizione sull'assistenza spirituale negli istituti di pena: così l'art. 8 l. n. 449 del 1984, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese* (G.U. n. 222 del 13 agosto 1984); l'art. 9 l. n. 516 del 1988, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno* (G.U. n. 283 del 2 dicembre 1988); l'art. 6 l. n. 517 del 1988, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia* (G.U. n. 283 del 2 dicembre 1988); l'art. 10 l. n. 101 del 1989 *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane* (G.U. n. 69 del 23 marzo 1989); l'art. 7 l. n. 116 del 1995, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia* (UCEBI) (G.U. n. 94 del 22 aprile 1995); l'art. 7 l. n. 520 del 1995, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia* (CELI) (G.U. n. 286 del 7 dicembre 1995); l'art. 6 l. n. 126 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 183 del 7 agosto 2012); l'art. 10 l. n. 127 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 183 del 7 agosto 2012); l'art. 7 l. n. 128 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 183 del 7 agosto 2012); l'art. 5 l. n. 245 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013); l'art. 5 l. n. 246 del 2012, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013); l'art. 5 l. n. 130 del 2016, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 164 del 15 luglio 2016); l'art. 4 l. n. 240 del 2021, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione* (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2022).

Una analoga differenza si registra anche in materia di luoghi di culto: se, da una parte, si dispone la presenza in ogni istituto di una o più cappelle per la celebrazione dei riti della Chiesa cattolica (art. 58, comma 4, d.p.r. n. 230/2000); dall'altra, si prescrive solamente che le direzioni, anche in assenza di ministri di culto, mettano a disposizione locali idonei per l'istruzione religiosa e le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose (art. 58, comma 5, d.p.r. n. 230/2000).

Le disparità di trattamento nell'esercizio della libertà religiosa dei detenuti che sono state appena rimarcate sono, se possibile, ulteriormente enfatizzate oggi nei loro pratici effetti dalla significativa presenza negli istituti di pena di un considerevole numero di detenuti stranieri che – come si diceva – oltre a professare credi diversi da quelli consueti nello scenario tradizionale, appartengono ad altre culture, si esprimono con lingue e gesti talvolta incomprensibili, si rifanno a modelli comportamentali e valoriali inusuali per la nostra tradizione.

Di questa trasformazione ha embrionalmente preso atto il regolamento sull'ordinamento penitenziario varato nel 2000, che ha introdotto due disposizioni volte a garantire nello specifico l'esercizio della libertà religiosa di quanti (ormai anche italiani) professano credi diversi da quelli tradizionali (d.p.r. n. 230/2000). La prima riconosce il diritto di esporre nella camera individuale, o nello spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (art. 58, d.p.r. n. 230/2000)<sup>12</sup>. La seconda impegna l'amministrazione penitenziaria a tenere in considerazione, per quanto possibile, le prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose nella predisposizione delle tabelle vittuarie (art. 11, d.p.r. n. 230/2000). Previsione, quest'ultima, che è stata ribadita anche in occasione della riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018, modificando il dettato originario dell'art. 9, comma 1, della legge del 1975<sup>13</sup>.

Misure certamente importanti, che si rivelano però insufficienti di fronte ai problemi posti dal crescente numero di stranieri che negli istituti di pena affollano la terra di confine del carcere. Per questa ragione, nonostante i limiti di rappresentatività implicitamente dovuti all'assenza di un'organizzazione unitaria di riferimento per il mondo islamico, particolarmente interessante è stata la sperimentazione, avviata nel novembre del 2015, dal protocollo di intesa siglato tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII)<sup>14</sup>. Sottoscritto nell'intento di

12 Santoro, 2010:1-9.

13 L'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, cit., ha infatti integrato l'articolo 9, comma 1 della legge n. 354/1975 nei seguenti termini: «Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso».

14 Su questo protocollo di intesa in dottrina: Fabbri 2015: 71 ss. e Angeletti 2018.

«migliorare il modo di interpretare la fede islamica in carcere [...] attraverso l'accesso negli Istituti di Pena di persone adeguatamente preparate»<sup>15</sup>, il protocollo in esame si è infatti prefissato l'obiettivo di agevolare l'ingresso negli istituti di pena di *imam* qualificati e di mediatori culturali, allo scopo di fornire un valido sostegno morale e religioso ai detenuti. Tuttavia, sia il tipo di procedura prevista per la selezione delle persone legittimate a fare il loro ingresso in attuazione del protocollo in questione, sia la previsione dell'onere, a carico degli istituti penitenziari coinvolti nella sperimentazione, di inviare mensilmente una relazione sull'andamento del progetto alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, nonché (per conoscenza) all'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo, ha riproposto ancora una volta la questione della difficile convivenza tra l'esercizio di una libertà, quella di religione, costituzionalmente garantita, e le istanze di sicurezza sin qui ampiamente governate da una logica emergenziale.

Tale sperimentazione è stata recentemente riproposta con alcuni correttivi nel protocollo di intesa siglato nel 2020 con efficacia, questa volta, sull'intero territorio nazionale e durata biennale<sup>16</sup>. Ciò nonostante, le misure implementate nel contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice religiosa rischiano, come vedremo, di incidere profondamente sull'esercizio della libertà di professare la propria fede religiosa in carcere, investendo l'amministrazione di compiti e funzioni che, seppure soltanto di monitoraggio e osservazione, possono sfociare, in nome della sicurezza, in altrettante restrizioni di fatto, non di per sé imposte dall'amministrazione, ma di fatto subite, o a malincuore tollerate dai detenuti. Con il pericolo, non trascurabile, che l'ansia di prevenire e controllare anche le condotte di quanti non sono detenuti per reati di terrorismo o di favoreggiamento finisca per indurre chi presenta reali intenzioni in tal senso a dissimularle o, peggio ancora, ad agevolare processi di radicalizzazione in quanti percepiscono e vivono queste misure come prevaricazioni arbitrarie e infondate.

15 In tal senso la Circolare 3666/6116 pu – 0406462 del 2 dicembre 2015 (sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_5&facetNode\\_2=1\\_1\(2015\)&facetNode\\_3=4\\_10&contentId=SDC1252173&previousPage=mg\\_1\\_8](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_5&facetNode_2=1_1(2015)&facetNode_3=4_10&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8)). Di durata biennale, la sperimentazione, si legge sempre nella circolare 3666/6116 pu - 0406462- del 2 dicembre 2015, è stata avviata sulla base del numero di detenuti musulmani e della presenza di una sala adibita a preghiera in otto case circondariali: C.C. Verona; C.C. Modena; C.C. Torino; C.C. Cremona; C.C. Milano “Opera”; C.C. Milano “Bollate”; C.C. Brescia “Canton Mombello”; C.C. Firenze “Sollicciano”.

16 Il protocollo del 2015 è stato infatti esteso mediante una nuova stipula datata 5 giugno 2020. Per il relativo comunicato stampa cfr. <https://www.ucoii.org/2020/06/05/carceri-luoi-sigla-il-rinnovo-del-protocollo-con-il-dapdel-ministero-della-giustizia/>. Anche la Conferenza Islamica Italiana e il Centro Islamico Culturale d'Italia – Grande Moschea di Roma – hanno firmato, nell'ottobre 2020, con il D.A.P. un protocollo per garantire l'assistenza spirituale ai detenuti musulmani, nel quadro di un percorso di reinserimento nella società civile.

### 3. La radicalizzazione di matrice jihadista negli istituti di pena

Se è vero che l'emergere della minaccia terroristica di matrice jihadista ha, infatti, senza dubbio contribuito a fornire una rinnovata centralità, nel dibattito pubblico e scientifico, al tema del rapporto tra libertà religiosa e sicurezza, *a fortiori* ciò si è verificato nella dimensione penitenziaria. La scoperta, o riscoperta, della spiritualità è da sempre una possibilità per il detenuto<sup>17</sup>, che, in una situazione quotidiana di inevitabile complessità, può individuare nella narrazione religiosa una proposta di rilettura della propria esistenza, al contempo capace di offrire inedite prospettive per il futuro. La primaria importanza oggi attribuita a tale aspetto della vita detentiva, però, non si spiegherebbe senza il riferimento ai fenomeni di radicalizzazione e alle minacce a essi connaturate<sup>18</sup>.

È ormai, del resto, opinione diffusa che periferie e moschee, un tempo terreni fertili per il proselitismo jihadista, siano stati oggi superati e soppiantati dai nuovi *hub* di radicalizzazione costituiti dal *web* e, appunto, dal carcere<sup>19</sup>. Due realtà paradossalmente opposte, ma fonte delle medesime preoccupazioni: da una parte, il regno dell'immateriale per eccellenza, illimitato – o sconfinato, per tornare al tema di partenza di questo intervento – per definizione e in perenne mutamento, dall'altra, gli istituti di pena, in cui la vita dei reclusi si svolge in spazi angusti, tra giornate rigidamente regolamentate e una sostanziale impermeabilità a ogni evoluzione tecnologica<sup>20</sup>.

Curiosamente, è in luoghi fisicamente e concettualmente agli antipodi, dunque, che la radicalizzazione di matrice religiosa sembra trovare maggiori sbocchi, seppur, naturalmente, con modalità diverse. Quello virtuale, infatti, è un ambiente sterminato, in cui l'utente, di fronte a infinite scelte, può facilmente incappare in contenuti non richiesti, ma, con altrettanta semplicità, allontanarsene, imboccando un'altra strada; nel contesto carcerario, invece, la situazione è del tutto opposta. La convivenza forzata con altri soggetti dal passato criminale, unita all'inevitabile sofferenza causata dalla privazione della libertà e degli affetti, può, fuor di dubbio, rendere il ristretto particolarmente vulnerabile alla propaganda radicalizzata e radicalizzante.

17 D'altra parte, come già chiarito, la religione è, ai sensi dell'art. 15 della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, uno degli elementi del trattamento, insieme all'istruzione, al lavoro, alle attività culturali, ricreative e sportive, ai contatti con il mondo esterno e la famiglia. Per una prospettiva sociologica sul ruolo della religione in carcere, cfr. Sarg, Lamine 2011, 153: 85-104.

18 La questione è da tempo analizzata dagli esperti di studi penitenziari. Cfr. AA. VV. 2012, 9.

19 Rileva il passaggio dal primo binomio al secondo Sbraccia 2017: 174. Tra le poche voci contrarie, v. Jones 2014, 16,1:74-103.

20 Anche se proprio la necessità di elaborare nuove soluzioni in materia di contrasto alla radicalizzazione sembra spingere l'amministrazione penitenziaria verso la sperimentazione di prassi innovative. Sul punto, v. Caneva 2019.

Nel caso di cui si tratta, poi, è evidente che il tema si intrecci con quello delle più ordinarie, in parte già rimarcate, difficoltà conosciute dagli stranieri negli istituti di pena<sup>21</sup>; la comune sofferenza per la perdita della libertà personale si somma qui, infatti, al sentimento di esclusione e di emarginazione patito dai soggetti più deboli sia fuori sia dentro al carcere<sup>22</sup> e al disagio esistenziale generato, in molte circostanze, dal fallimento del progetto migratorio. Lo stato di particolare fragilità psicologica e personale che ne deriva è, quindi, in grado di spiegare tanto le rinnovate esigenze spirituali dei detenuti, quanto il pericolo che questi, pur animati da intenzioni genuine, intraprendano derive pericolose a fronte di messaggi in grado di promettere un nuovo senso di appartenenza e identità.

Le condizioni penitenziarie nel loro complesso, a ben vedere, sembrano corrispondere esattamente a quelle tipiche della cd. fase di pre-radicalizzazione<sup>23</sup>, vale a dire a quelle circostanze, interne o esterne al soggetto, che lo rendono inevitabilmente esposto al rischio di cedere al fascino della narrativa radicalizzata.

La religiosità riscoperta in tale contesto, anzitutto, può essere quanto mai personale e mischiarsi in maniera ancor più marcata col proprio vissuto individuale. Non v'è dubbio, del resto, che una scarsa conoscenza del patrimonio dottrinale della fede in cui si è stati educati, le difficoltà a incontrare il ministro di culto della confessione di appartenenza<sup>24</sup> e un più complessivo senso di abbandono, solitudine e fallimento siano tutti fattori in grado di condurre all'edificazione di quel Dio personale di cui parlava Beck (2009). La religione (ri)trovata può giungere a diventare, così, una conquista da esibire, segno di un nuovo ordine, faticosamente raggiunto, nel proprio itinerario di vita, sino al punto da accompagnarsi al rifiuto di ogni intermediazione con la divinità<sup>25</sup>. Un intervento esterno può persino essere, in alcune ipotesi, vissuto come un'intrusione indebita, finanche un tentativo di espropriazione della propria intimità.

21 Sul punto, già si esprimeva la relazione degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 7 -Stranieri e esecuzione penale, p. 32, indetti nel 2015 dall'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

22 Si tratta di elementi che rendono più agevole comprendere i motivi di un percorso di radicalizzazione avviato in carcere anche secondo la più recente *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia – anno 2021 – Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022*, p. 895.

23 A proposito, v. Mulcahy, Merrington, Bell 2013, 3,1:10. Illustra le quattro fasi del processo di radicalizzazione Verdolini, 2019, 2:98.

24 Per il quadro normativo che, in assenza di disposizioni puntuali, regola oggi l'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di pena, v. Carni 2015a, 19:25-27; Carni 2015b: 211-243.

25 A proposito, cfr. Rhazzali 2020: 115. Lo stesso autore parla poi, a p. 122, di «bricolage etico», a fronte della costruzione, da parte del detenuto, di una nuova etica e di «aggregati di elementi comportamentali che incarnino al di là della lettera i principi fondamentali della religione». Ancora, v. Rhazzali 2015; Rhazzali, 2010: 117 ss.

Al contempo, però, in simili difficoltà, il risvolto identitario delle religioni è capace di assumere un ruolo ancora più centrale<sup>26</sup>. A maggior ragione a seguito dell'ingresso in carcere, infatti, il vuoto causato dallo smarrimento e dall'alienazione percepiti può essere colmato dagli universi simbolici fideistici; questi possono evidentemente correre in soccorso del nuovo giunto, al di là del puro aspetto spirituale, per fornirgli una narrazione da condividere con altri detenuti e, di conseguenza, gli strumenti in grado di farlo sentire parte di un gruppo. Diversi, infatti, sono i profili religiosi dei detenuti individuati dalla sociologia; tra questi, spiccano gli identitaristi, coloro che rivendicano appunto la fede in chiave di aggregazione collettiva e vi rinvergono essenzialmente un simbolo attorno a cui «allestire una rappresentazione identitaria» (Rhazzali 2010: 174).

D'altra parte, non siamo di fronte a un fenomeno del tutto nuovo: il carcere è storicamente un luogo privilegiato di proselitismo criminale<sup>27</sup> e non si vede perché quello volto a ottenere l'adesione di delinquenti comuni alla causa terroristica asseritamente religiosa debba farvi eccezione<sup>28</sup>.

I dati relativi agli attacchi di matrice jihadista occorsi in Europa e Nord America negli ultimi anni sono peraltro notevolmente significativi. A partire dalla proclamazione dello Stato islamico, nel giugno 2014, si ritiene che circa un quarto degli attentatori siano stati precedentemente detenuti in un istituto di pena<sup>29</sup> e solo pochi di loro per reati di terrorismo. Si tratta di numeri considerevoli, che giustificano la predisposizione di misure di contrasto alla radicalizzazione elaborate *ad hoc* per la dimensione carceraria.

L'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), dunque, si è trovata a dover fronteggiare una nuova sfida, relativa all'individuazione di strumenti giuridici da applicarsi nei confronti di soggetti – condannati con una pena definitiva o ancora in attesa di giudizio – già sottoposti a imponenti restrizioni all'esercizio dei diritti inviolabili, ora oggetto di ulteriori attenzioni. Già da un primo esame, le strategie a oggi adottate in materia rivelano come obiettivo primario sia quello di evitare il 'contagio jihadista'. Il massimo timore che viene avvertito, infatti, è quello della diffusione del messaggio radicalizzante da parte dei detenuti per delitti di terrorismo (cd. terroristi) o per altri reati, ma comunque già radicalizzati (cd. *leader*), nei confronti del resto della popolazione detenuta; in altre parole, l'intento dell'Amministrazione è quello di prevenire la possibilità che ulteriori

26 Sottolinea, quali due contestuali manifestazioni della ricomparsa del sacro sulla scena pubblica, «l'intenso individualismo religioso e la parziale trasformazione del patrimonio dogmatico e spirituale di alcune religioni in prassi con forte carattere identitario», Parisi 2020:37 nota 15.

27 Basti qui ricordare la nota riflessione di Ferrajoli 1989: 259, secondo cui il carcere «è un luogo di diseducazione e di sollecitazione al delitto».

28 Le dinamiche che rendono il contesto carcerario l'ideale per il reclutamento di nuovi potenziali terroristi sono ben illustrate da AA. VV., 2017: 25-26. Insiste sui fattori causali di una possibile deriva radicale Fronzoni 2016, 2: 294-295.

29 I dati qui riportati sono proposti da Marone, Olimpio 2019: 4.

delinquenti comuni (cd. *follower*)<sup>30</sup> possano subire il fascino e l'influenza della propaganda operata dai ristretti più carismatici.

A tale scopo, il D.A.P. ha disposto misure di immediato isolamento per i detenuti per reati di terrorismo, così da contenerne sin dall'ingresso in carcere le potenzialità di reclutamento. Così, dal 2009<sup>31</sup>, essi sono assegnati al circuito Alta Sicurezza 2 (AS2), dove si prevede sia un'impossibilità di comunicazione tra i reclusi, sia una rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta<sup>32</sup>. Sulla falsariga di questa scelta<sup>33</sup>, il soggetto che ha posto in essere condotte di terrorismo, oppure altre che le abbiano agevolate, è escluso dalla vita carceraria ordinaria, mediante il suo inserimento in un circuito che ne previene i contatti con altri ristretti, così da neutralizzare immediatamente la sua carica dirompente. Tale misura, però, non è in ambito penitenziario evidentemente sufficiente; accantonata la questione dei reclusi per terrorismo, occorre infatti concentrarsi sull'individuazione di processi di radicalizzazione intrapresi da detenuti comuni, che prima nulla avevano avuto a che fare con attività anche solo di sostegno ad attività jihadiste.

La difficoltà per l'Amministrazione, quindi, risiede nella necessaria predisposizione di un'altra concezione di radicalizzato, che esuli dalla commissione di un reato di terrorismo. La stessa però, al contempo, non dovrà risultare foriera di eccessive limitazioni delle libertà garantite al detenuto dalla nostra legislazione. L'idea che alla restrizione della libertà personale si accompagni, pressoché automaticamente, il disconoscimento di ogni altra posizione soggettiva attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è, infatti, «del tutto estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa

30 Tale ripartizione tra le categorie di ristretti a diverso titolo coinvolti nei processi di radicalizzazione in carcere è costantemente ribadita dall'Amministrazione. Da ultimo, v. *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 898, che ha aggiunto anche la categoria dei c.d. *criminal opportunists*, detenuti che aderiscono al messaggio radicalizzante per meri motivi di opportunità.

31 V. circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3619/6069 del 21 aprile 2009. Il nuovo circuito Alta Sicurezza prevede al proprio interno tre differenti sottocircuiti, a ognuno dei quali sono dedicate differenti strutture penitenziarie, con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali. Fra questi, il sottocircuito AS2 è espressamente riservato proprio ai detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale. Secondo la *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 858, alla data del 18 novembre 2021, i ristretti ad esso ascritti risultavano essere 82, di cui 43 proprio per reati di «terrorismo di matrice islamica». Con la legge n. 279 del 2002, occorre ricordarlo, i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione erano già tornati a essere inseriti tra quelli ostativi alla concessione dei benefici e delle misure alternative.

32 Per un breve sguardo alla realtà vissuta nelle sezioni AS2, anche con riferimento alle difficoltà del compiuto esercizio della libertà religiosa, cfr. Oleandri, Pulino 2017.

33 Peraltro non necessariamente condivisa a livello internazionale. Sul punto, v. Rushchenko 2018. Sulle difficoltà della scelta allocativa dei detenuti a rischio radicalizzazione, cfr. Del Vecchio 2017, 6: 193-210.

sul primato della persona umana e dei suoi diritti», come ha chiarito la Corte costituzionale<sup>34</sup>.

Ciò implica non solo l'impossibilità di un trattamento contrario al valore-principio supremo della dignità del recluso<sup>35</sup>, ma anche che gli stessi diritti inviolabili che ne sono estrinsecazione debbano, per quanto possibile, mantenere le loro massime possibilità di espansione<sup>36</sup>. In altre parole, la stessa libertà che è ivi per natura limitata non può e non deve essere soppressa. Ciò che, anzi, viene egualmente garantito, il residuo di libertà che l'ordinamento ancora concede, diviene in carcere ancora più prezioso «in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»<sup>37</sup>. È in tale scenario di garanzie, dunque, che si è innestata la strategia di contrasto alla radicalizzazione voluta dal D.A.P., di cui però, prima di analizzare le criticità, occorre ribadire la finalità. Mentre quella fatta propria dal diritto penale è indubbiamente improntata alla repressione<sup>38</sup>, questa non può che presentare marcati tratti preventivi. Più che al tempo trascorso in carcere, infatti, essa guarda già a quello successivo, intendendo evitare il rischio che il periodo della detenzione consegua lo scopo opposto a quello costituzionalmente previsto di una rieducazione risocializzante, fungendo invece da scuola criminale<sup>39</sup>.

#### 4. Il ruolo degli indicatori di radicalizzazione e le criticità loro sottese

Anzitutto, primo obiettivo indefettibile è stato ritenuto porre il personale penitenziario nelle condizioni di comprendere i segnali di una radicalizzazione

34 Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999, accessibile online all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0026s-99.html>, considerato in diritto, par. 3.1, per cui «da restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione».

35 Secondo Ruotolo 2016, 3:7, il nostro impianto legislativo penitenziario «si fonda testualmente sui valori della umanità e della dignità della persona [...] in linea non solo con le prescrizioni dell'art. 27 Cost., ma anche – e ancor prima – con i principi-valori del riconoscimento-garanzia dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.), della pari dignità sociale e dell'eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.)».

36 Sul punto, cfr. Silvestri 2014, 2:4, che ricorda come la tara delle esigenze di sicurezza della custodia debba sempre inerire alla tutela dei diritti dei terzi.

37 Così, Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999, cit., considerato in diritto, par. 4.2.

38 Analizza compiutamente, per esempio, tutte le innovazioni introdotte dal d.l. n. 7/2015, convertito con modificazione dalla legge 47/2015, il volume a cura di Kostoris, Viganò 2016. Per ulteriori approfondimenti, v. la bibliografia richiamata da Staffler 2016, 3: 7-11, che ripercorre, alla nota 23, solo la letteratura penalistica in proposito pubblicata dal 2005 in avanti.

39 Con specifico riferimento al terrorismo, seppur di matrice politica, rilevava già Dolcini 1979: 477, che «il fenomeno dei Nuclei Armati Proletari [...] dimostra, anzi come il carcere rappresenti ormai nel nostro paese la sede ideale per la maturazione di scelte irreversibili di lotta armata contro lo Stato».

in corso, di modo da poter intervenire il prima possibile con misure in grado di frenarne l'evoluzione. A tale preciso scopo, l'Amministrazione ha dotato gli istituti di una serie di criteri, denominati "indicatori sulla radicalizzazione", frutto del lavoro svolto nel 2009 da una commissione internazionale formata da Austria, Francia e Germania, con il supporto finanziario della Commissione Europea<sup>40</sup>. Essi consistono in un elenco di cambiamenti fisici (nell'abbigliamento o nell'aspetto esteriore) e di comportamenti posti in essere dai detenuti (per esempio, aumento della pratica religiosa isolata, proselitismo, commenti su fatti politici correnti, cambiamento improvviso di interessi) che, a parere di chi li ha elaborati, meriterebbero particolare attenzione. La presenza di uno o più di questi indicatori non costituirebbe di per sé la prova di una avvenuta radicalizzazione, ma dovrebbe quantomeno indurre a intensificare la vigilanza «e, all'occorrenza, ad agire di conseguenza»<sup>41</sup>.

Nella scia di tale orientamento, alla rilevazione di detti indici può corrispondere l'inserimento del ristretto in uno dei tre livelli<sup>42</sup> di monitoraggio disposti dal D.A.P. specificamente per i detenuti segnalati per una presunta radicalizzazione. In particolare, è il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.) del Corpo di Polizia Penitenziaria a raccogliere, analizzare ed elaborare tutte le informazioni assunte dai vari istituti di pena, in merito al percorso intrapreso dai singoli soggetti.

Va chiarito, però, cosa si intenda qui per radicalizzazione: evidentemente, non la commissione di atti di natura anche solo latamente terroristica, per la gran parte impossibili da porre in essere nel contesto carcerario. La stessa scheda di accompagnamento al manuale sugli indicatori, pubblicata dal Ministero della Giustizia nel luglio 2015<sup>43</sup>, dopo aver sottolineato le difficoltà insite nei tentativi di identificare una definizione di radicalizzazione, non contribuisce a

40 Commissione Internazionale Austria-Francia-Germania, *Manuale sulla radicalizzazione violenta, riconoscimento del fenomeno da parte di gruppi professionali coinvolti e risposte a tale fenomeno*, Commissione Europea - Direzione Generale della Giustizia, Libertà e Sicurezza, giugno 2009 (consultabile sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_0&facetNode\\_2=4\\_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg_1_12)).

41 Commissione Internazionale Austria-Francia-Germania, cit., p. 7.

42 L'attività del N.I.C. si sviluppa appunto su tre diversi livelli di osservazione: il primo, definito 'ALTO', che riunisce i soggetti reclusi per fatti connessi al terrorismo internazionale e coloro che hanno già suscitato un particolare interesse a causa di atteggiamenti rilevatori di forme di proselitismo o radicalizzazione; il secondo, 'MEDIO', che riguarda quei ristretti che hanno posto in essere condotte, all'interno delle mura del carcere, tali da far presupporre la loro vicinanza all'ideologia jihadista; infine il terzo, 'BASSO', in cui rientrano i detenuti che meritano solo un'osservazione approfondita alla luce delle notizie, ancora generiche, giunte dall'istituto. L'illustrazione dei livelli di monitoraggio è costantemente riproposta dall'Amministrazione nelle sue annuali relazioni. Da ultimo, nella *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., a p. 900. A proposito, cfr. Zaccariello 2018: 57-63.

43 La *Scheda sul manuale in tema di radicalizzazione* è accessibile online all'indirizzo [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_0&facetNode\\_2=4\\_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg\\_1\\_12](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg_1_12).

fornire chiarezza sul punto, riportandone addirittura quattro possibili versioni. Tre di esse fanno classicamente riferimento all'utilizzo della violenza, oppure operano richiami diretti alla nozione di estremismo<sup>44</sup>, mentre la quarta, certamente più originale, definisce la radicalizzazione come «una volontà crescente di sostenere cambiamenti difficili da raggiungere nella società, che possono avere come scopo l'abolizione dell'ordine democratico stabilito e che può implicare l'uso di metodi non democratici».

Per quanto quest'ultima nozione appaia la preferibile, se non altro per il tentativo di conferire autonomia al concetto di radicalizzazione, troppo spesso appiattito su quello di estremismo o di fondamentalismo, essa non sembra però essere quella effettivamente adottata dal D.A.P.

Tra le spie di radicalizzazione individuate, infatti, si trovano condotte che in nessun modo potrebbero essere considerate sintomi di un pericolo tanto grave. Basti pensare alle modifiche nell'aspetto esteriore o, ancora, alla rottura dei contatti esterni con i familiari. Da una prospettiva ecclesiasticistica, poi, appare evidente come alcuni di quei comportamenti attenzionati costituiscono inequivocabile godimento del diritto di libertà religiosa, per quanto espressamente garantito dalla Costituzione prima, e dall'ordinamento penitenziario poi. L'intensificarsi della pratica religiosa, naturalmente, su tutti, ma non solo, giunge a esiti paradossali: l'art. 58, secondo comma, del regolamento di esecuzione assicura ai detenuti il diritto di esporre nella propria camera individuale, o nel proprio spazio di pertinenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (Santoro 2010). Secondo il manuale fornito agli istituti di pena dall'Amministrazione, però, la «decorazione della cella con tappeti da preghiera, calligrafie islamiche ed il Corano»<sup>45</sup> è appunto uno degli indicatori che giustificerebbero un innalzamento della soglia di sorveglianza nei confronti del ristretto.

L'evidente rischio che il ricorso a tali indicatori presenta consiste, dunque, nell'interferire negativamente con l'esercizio di facoltà espressamente tutelate dall'ordinamento, al quale, in quanto laico, non spetta la possibilità di far discendere alcuna conseguenza giuridica negativa dalla legittima pratica religiosa di ciascuno. Di più: così ragionando, a venire contraddetta sarebbe la stessa attitudine promozionale che connota la laicità italiana, che non solo «legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione»<sup>46</sup>, ma anche attribuisce allo

44 Così, la radicalizzazione è definita come «un processo che induce un individuo o un gruppo ad accettare, sostenere o incoraggiare l'uso della violenza come mezzo politico», «un processo di evoluzione personale per la quale un individuo adotta idee ed obiettivi politici o politico-religiosi sempre più estremi, con la convinzione che il raggiungimento di tali obiettivi giustifichi metodi estremi» e «un processo di adozione di una convinzione estremista e la volontà di utilizzare, sostenere o incoraggiare la violenza e la paura, come metodi per cambiare la società».

45 Commissione Internazionale Austria-Francia-Germania, cit., p. 8.

46 Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 508 del 2000, accessibile online all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0508s-00.html>, considerato in diritto, par. 4.

Stato «il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione»<sup>47</sup>.

Lungo tale direttrice, l'effetto ottenuto è esattamente l'opposto. Il godimento del diritto di libertà religiosa, anziché promosso e incentivato, risulta invece foriero di ricadute peggiorative sul trattamento penitenziario del detenuto. La segnalazione della presenza di indicatori, infatti – anche desunti dall'esercizio di pratiche garantite – permette di collocare quest'ultimo in uno dei citati livelli di monitoraggio.

Una volta convinta della progressiva radicalizzazione del soggetto, invero, l'Amministrazione interviene, soprattutto a impedire che questi possa venire a contatto con altri ristretti. Le 'procedure di deradicalizzazione' attualmente previste non consistono infatti in niente di più. Come chiarisce l'annuale relazione del Ministero<sup>48</sup>, la Direzione Generale Detenuti, pur continuando nell'azione di monitoraggio, può in tali ipotesi decidere per il trasferimento del detenuto, con l'obiettivo di allontanarlo dall'ambiente che ha agevolato la sua adesione all'ideologia jihadista e, al contempo, di prevenire che sia in grado egli stesso di compiere eventuali attività di proselitismo. A questo trasferimento, al massimo, si accompagna la possibilità che l'area educativa intensifichi «i colloqui con il soggetto coinvolgendo anche gli esperti *ex art. 80 L. 354/75*», senza nulla di più specifico.

Conseguenza ne è il fatto che, a quanto da più parti sostenuto (sul punto Paterniti Martello 2017), alcuni detenuti preferiscono non manifestare pubblicamente in alcun modo la loro fede, proprio per non ricadere nelle tratteggiate aree di sospetto. Tanto dal punto di vista eminentemente pratico quanto da quello teorico, tale risultato, figlio di un sistema incapace di distinguere efficacemente tra esercizio di un diritto e indice di radicalizzazione, appare non auspicabile. Innanzitutto, su un versante più concreto, esso comporta un rischio evidente: quello di favorire, paradossalmente, la dissimulazione di ciò che in realtà si vorrebbe far emergere. Una volta stabilito infatti che, per esempio, l'affissione di immagini a sfondo religioso nella cella è una spia di radicalizzazione, niente può risultare più controproducente del detenuto che, consapevole della prospettiva adottata dall'Amministrazione, scelga scientemente di celare il più possibile i propri comportamenti potenzialmente a rischio di segnalazione, rifiutandosi di portare o esporre simboli religiosi, pur avendo intrapreso, nel proprio intimo, un cammino radicalizzato.

In secondo luogo, soprattutto, simile esito equivale al fallimento del disegno laico e pluralista individuato dai Costituenti, che auspicava un ordinamento capace di rimuovere gli intralci al libero sviluppo della personalità individuale e

47 Sono parole della Corte costituzionale, pronunciate nella sentenza n. 334 del 1996, accessibile online all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0334s-96.html>, considerato in diritto, par. 3.1.

48 In quella più recente, v. *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia*, cit., p. 899.

non certo, al contrario, che producesse quegli ostacoli. Condotte quali la decorazione della cella, il cambiamento dell'aspetto fisico, l'intensificarsi della preghiera o persino il proselitismo strettamente religioso diretto ad altri detenuti sono indubbiamente tutte manifestazioni della personalità del soggetto, mediante cui esso la afferma pienamente, nei limiti del consentito dalle condizioni di reclusione e in quanto garantito dall'art. 1 della legge sull'ordinamento penitenziario<sup>49</sup>. Quella stessa personalità al cui pieno sviluppo deve essere orientato l'agire statale trova infatti compiuta affermazione solo qualora la Repubblica democratica riconosca e tuteli i diritti inviolabili (art. 2 Cost).

Salvaguardare le condotte che ne costituiscono l'esercizio, dunque, anziché trarre da esse indizi da cui far discendere conseguenze peggiorative del trattamento, è funzionale alla tutela della dignità stessa dell'individuo, la stella polare cui l'intero ordinamento penitenziario, già dal suo art. 1<sup>50</sup>, non deve mai cessare di rivolgere lo sguardo. Per quanto poc'anzi descritto, invece, quelle condotte non sono considerate nemmeno irrilevanti, bensì alla stregua di inquietanti campanelli d'allarme da tenere monitorati. Un sistema, dunque, quello fondato sugli indicatori, che non solo difetta per efficacia, ma rischia di contraddire le basi stesse su cui si fonda l'intera disciplina giuridica dedicata al trattamento negli istituti di pena.

Alle complessità insite nell'esigenza di tracciare un delicato confine tra pratiche espressamente consentite e tutelate, da un lato, e derive di radicalizzazione di matrice jihadista, dall'altro, si sommano poi i dubbi relativi all'efficacia reale della strategia delineata. Non va, infatti, dimenticato che un'attività tanto complessa di osservazione e classificazione viene demandata al personale penitenziario, spesso privo di strumenti di analisi idonei, anche solo sul versante culturale e linguistico<sup>51</sup>.

Il descritto approccio nei confronti della libertà religiosa ha, in conclusione, un duplice effetto. Da una parte, come evidenziato, opprime le possibilità di completa realizzazione dell'individuo (Fabbri 2015: 87), dall'altra omette di considerare il diritto garantito dall'art. 19 Cost. come una valida risorsa proprio in chiave di contrasto alla radicalizzazione<sup>52</sup>. Il compiuto e libero esercizio della pratica religiosa può, infatti, dotare i detenuti più vulnerabili di nuovi strumenti

49 Nello specifico, il terzo comma dell'art. 1 legge n. 354 del 1975 chiarisce che «ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali».

50 Come recita l'art. 1 ord. pen., «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona».

51 Sottolinea tale difficoltà Milani 2019:259.

52 Il ruolo che può giocare la libertà religiosa nella lotta alla radicalizzazione è stato peraltro già sottolineato dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione nel suo *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion and belief* del 17 gennaio 2017, p. 17, secondo cui «rather than impose undue restrictions on the right to freedom of religion or belief, promoting and protecting this right can more effectively serve to prevent or counter violent extremism». Il dibattito sul possibile impiego della libertà religiosa in una strategia anti-radicalizzazione si

di riflessione funzionali al consolidamento della propria capacità di resistere alle sirene rappresentate dai messaggi jihadisti.

Dal momento che il sentimento di esclusione ed emarginazione rappresenta spesso una di quelle condizioni tipiche della fase di pre-radicalizzazione, garantire ai reclusi, qualunque sia il loro credo, la disponibilità di un luogo dove praticare il culto, un'assistenza spirituale continua e non frammentaria e la possibilità di istruirsi nella propria fede<sup>53</sup> costituiscono misure essenziali in grado di concorrere a limitare quella percezione<sup>54</sup>.

In questa direzione, va riconosciuto all'Amministrazione il recente sforzo di aver tentato di risolvere, mediante il già citato protocollo sottoscritto con l'UCOII, il problema dell'assistenza spirituale, notoriamente complesso per i fedeli di confessioni non dotate di intese con lo Stato e quanto mai attuale, nel nostro Paese e non solo<sup>55</sup>, a fronte della crescente diversità religiosa in carcere<sup>56</sup>. Seppur non esplicitato nel documento<sup>57</sup>, una delle ragioni che ne hanno motivato l'adozione è certamente costituita dalla volontà di anticipare la vittimizzazione e la conseguente radicalizzazione dei detenuti<sup>58</sup>. È in quest'ottica che va letto il riferimento, all'art. 2 del protocollo, all'ingresso nelle carceri, tanto di assistenti spirituali, quanto di mediatori interculturali. Un'iniziativa che intenda porre un argine ai fenomeni di radicalizzazione non può infatti fondarsi esclusivamente sull'attività dei ministri di culto, per sua natura indirizzata prevalentemente al sostegno spirituale; come già chiarito, quello della radicalizzazione negli istituti di pena è un percorso che coinvolge più in generale le delicate questioni del senso di emarginazione e del bisogno di appartenenza individuale, afferenti all'identità personale e culturale nel suo complesso, prima ancora che alla sfera strettamente religiosa.

Sullo sfondo, rimane l'inestricabile problematicità di valutare il successo di ogni iniziativa di prevenzione attuata negli istituti di pena. Intesa la

---

estende però oltre i confini europei. Per una prospettiva statunitense, che cita peraltro anche il caso pakistano, cfr. Khan 2016.

53 A ciò si aggiunga, con specifico riferimento ai detenuti musulmani, che l'Islam si configura non tanto come una ortodossia, quanto come una ortoprassi, per cui i comportamenti materiali contano come e più di ciò in cui si crede; in proposito, v. Aluffi Beck-Peccoz 2008: 173 ss. La possibilità, dunque, di esercitare compiutamente le pratiche religiose anche in carcere acquista, per i detenuti di fede islamica, una speciale rilevanza.

54 Si riprendono qui le considerazioni già espresse in Milani, Negri 2018: 21.

55 Per un *focus*, per esempio, sul caso inglese, v. Paffarini 2018, 25. Quanto a un approfondimento circa l'Islam negli istituti di pena francesi, cfr. il noto studio di Khosrokhavar 2016.

56 Per uno studio sociologico in tema di diversità religiosa negli istituti di pena italiani, v. Fabretti 2014. Con specifico riferimento ai detenuti più giovani, v. Saracino 2017.

57 Rinvenibile online all'indirizzo <https://www.ucoii.org/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-Intesa-DAP.pdf>.

58 In dottrina, valorizza questa finalità implicita del protocollo Angeletti 2018, 24: 5.

radicalizzazione da un angolo visuale strettamente penalistico<sup>59</sup>, una riduzione statistica dei reati di terrorismo o a essi collegati sarebbe visibile sintomo di una strategia efficace, sebbene a rischio di indebite o eccessive limitazioni dei diritti inviolabili. In assenza di una nozione univoca di radicalizzazione in ambito penitenziario, invece, la misurabilità del successo di qualsivoglia azione di contrasto è particolarmente laboriosa<sup>60</sup>.

Un ultimo elemento, però, può aiutare nell'individuazione della definizione di radicalizzazione adottata dal D.A.P.: si tratta dell'espulsione amministrativa, «pietra angolare»<sup>61</sup> del complessivo apparato antiterrorismo predisposto dall'ordinamento. Qualora le descritte misure di monitoraggio, infatti, siano in grado di accertare che il detenuto ha effettivamente portato a compimento il proprio percorso di radicalizzazione, questi va sovente incontro, una volta dimesso per fine pena, proprio a un provvedimento di espulsione. Solo un dato, per comprendere le dimensioni del fenomeno: nel 2017<sup>62</sup>, ben 92 soggetti rilasciati dai penitenziari sono stati espulsi per adesione al jihadismo.

La complessa attività di sorveglianza svolta negli istituti, quindi, qualora raggiunga il suo esito ultimo, sfocia poi in una misura che rivela la concezione di radicalizzazione fatta propria dal D.A.P. Il detenuto radicalizzato, secondo questa visione, è un soggetto i cui comportamenti registrati durante la reclusione, comprese le condotte religiosamente ispirate, lo rendono meritevole di speciale attenzione; in particolare, sono le modalità di estrinsecazione della sua religiosità a farlo ritenere pericoloso e pronto alla commissione di atti di violenza non appena scontata la pena detentiva. È proprio la sua religiosità, specie se islamica, a essere fonte di preoccupazione e tali ansie giustificano il ricorso ad apposite misure di monitoraggio. Ciò che più allarma, poi, è il fatto che le sue convinzioni siano così profonde e consolidate che qualsivoglia trattamento rieducativo non possa conseguire alcun risultato positivo, per mancanza di

59 Neanche il diritto penale definisce espressamente chi sia il radicalizzato, ma i limiti propri di quel ramo dell'ordinamento permettono di considerarlo quale colui che pone in essere condotte di terrorismo, oppure altre, ritenute meritevoli di sanzione, che agevolino il compimento di atti terroristici.

60 A ciò si aggiungano le normali difficoltà relative alla valutazione dei risultati dei progetti risocializzanti in carcere, sottolineata, con specifico riferimento a quelli antiterrorismo, da Silke, Veldhuis 2017, 11, 5: 8.

61 Vidino, Marone 2017: 6.

62 Il dato del 2017 è riportato nella *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia* del 2020, p. 46. Nella Relazione più recente, invece, si legge a p. 903 che, nel 2021, i dimesi dai penitenziari per fine pena poi espulsi per motivi di radicalizzazione sono stati 22. Presumibilmente, tra i motivi di tale diminuzione dei casi va annoverata anche l'emergenza pandemica, che ha attirato su di sé la massima attenzione non solo dell'opinione pubblica, ma anche delle istituzioni. A proposito, la Relazione, a pag. 832, riporta, quanto alla formazione del personale penitenziario in materia di radicalizzazione, che «negli ultimi anni (2019, 2020 e 2021), tuttavia, i materiali già esistenti non sono stati purtroppo costantemente aggiornati a causa della grave crisi pandemica».

strumenti idonei al contrasto o proprio per l'irriducibilità delle sue posizioni. A fronte di tali difficoltà, gli unici obiettivi perseguibili, agli occhi dell'Amministrazione, sono, anzitutto, evitare che il detenuto giunga a completare il suo percorso radicalizzante, monitorandone ogni eventuale spia indiziaria – anche a rischio di segnalare condotte del tutto innocue e, anzi, espressamente tutelate dall'ordinamento – quindi, nel caso in cui questo si sia purtroppo compiuto, attivarsi per allontanare il soggetto il prima possibile dal nostro Paese. Si tratta, però, più che di scelte frutto di una visione complessiva del tema, delle sole opzioni a oggi concretamente attuabili.

Tale quadro d'insieme, infatti, rivela la reale debolezza strutturale della strategia italiana, vale a dire la mancanza di un complessivo piano tanto di prevenzione quanto di de-radicalizzazione<sup>63</sup>. Una lacuna che dovrà necessariamente condurre in futuro all'elaborazione di soluzioni inedite, inevitabili, a fronte di una sfida di tale portata, qualora non si voglia continuare a percorrere binari come quelli descritti, forse efficaci nel breve periodo, ma certamente miopi, se si volge lo sguardo verso l'orizzonte di una prospettiva più ampia.

## 5. Conclusioni

Osservazione e monitoraggio sono dunque strategie di contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice religiosa che, pur non violando in linea di principio la libertà religiosa dei detenuti, possono influenzarne l'esercizio in modo significativo. Il limite di questa strategia diventa ancora più evidente, se si considera che a tali azioni non corrisponde, come si diceva, nella realtà dei fatti la previsione di altrettanti interventi diretti non solo a prevenire, ma anche a contrastare il terrorismo fondamentalista di ispirazione religiosa attraverso un efficace intervento di de-radicalizzazione (Milani, Negri 2018:13-17; Martucci 2019, 8).

In questo modo, si corre però il rischio di perseguire più intenti securitari che non di sicurezza in senso proprio. Non è, del resto, un segreto che al crescere dell'allarme generato dalla minaccia terroristica, il rapporto tra l'esercizio della

63 Come noto, altri Paesi europei, in cui l'importanza di questi due aspetti è ampiamente riconosciuta, hanno invece provveduto a elaborare programmi volti a de-radicalizzare aspiranti o già radicalizzati jihadisti. Si pensi alla Gran Bretagna, all'Olanda o alla Danimarca, pionieri in Europa sul tema. Una proposta britannica sul punto è formulata da Marsden 2017. Per un quadro delle situazioni olandesi e danesi, invece, si vedano rispettivamente Demant, De Graaf 2010, 5, 33: 408-428, Hemmingsen 2015. Nel nostro Paese, un tentativo in questa direzione, per la verità, era stato fatto con il disegno di legge che, nel 2016, intendeva introdurre delle «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista» (Disegno di legge C. 3558). L'iniziativa, però, è poi caduta nel nulla, approvata alla Camera il 18 luglio 2017 ma mai giunta all'esame del Senato, fino alla recente riproposizione del testo, attualmente oggetto della proposta di legge n. 243-3357-A176 che risulta, dal 14 marzo 2022, in discussione alla Camera (relatore On. Fiano).

libertà degli individui e la sicurezza di tutti si faccia oltremodo complesso<sup>64</sup>. Tanto delicato e complesso, da indurre l'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) a pubblicare nel 2019 una guida per ricordare agli Stati membri che le misure adottate in questa materia devono comunque assicurare il rispetto dei diritti umani e, tra questi, della libertà di credo<sup>65</sup>. Diritti che, giova ricordarlo, non vengono meno neanche in carcere, dove le restrizioni dovute allo stato di detenzione non sono fini a sé stesse, ma devono essere costituzionalmente orientate alla rieducazione, o forse meglio alla risocializzazione, del condannato (art. 27 Cost.).

La questione non è, come intuibile, di facile soluzione. In termini strettamente giuridici, il difficile rapporto tra l'esercizio della libertà religiosa individuale e la sicurezza collettiva si consuma, come risaputo, nella ricerca di un punto di equilibrio tra l'esercizio del diritto, da un lato, e i suoi limiti, dall'altro (Colaiani 2020: 13 e ss.). Una ricerca che, con tutta evidenza, non è né semplice né indolore, comportando inevitabilmente sacrifici e limitazioni.

Come se ciò non bastasse, l'adozione di misure di contrasto alla radicalizzazione violenta di matrice religiosa esige anche una puntuale e adeguata considerazione sia dei singoli contesti, sia del vissuto delle persone coinvolte in questi processi. La radicalizzazione di un immigrato appena giunto in Europa è fenomeno certamente diverso da quello che può riguardare chi invece vi è nato o cresciuto<sup>66</sup>. Un fenomeno, quest'ultimo, che si è notevolmente intensificato a partire dal 2017, ovvero sia da quando protagonisti degli attacchi sono divenuti per lo più giovani adulti di sesso maschile, con una età compresa tra i venti e i ventotto anni che, apparentemente integrati in Europa, presentano di sovente una conoscenza rudimentale e frammentaria dell'Islam, molto spesso maturata al di fuori di stabili rapporti con la comunità islamica e con la moschea (Marone 2020).

Occorre, inoltre, sgombrare il campo dal rischio, implicito nelle strategie sopra considerate, che le pratiche del culto e la libertà di propaganda in materia religiosa assumano, agli occhi di chi è impegnato nella lotta alla radicalizzazione violenta di ispirazione jihadista, una valenza di per sé negativa. Soprattutto se si ritiene che l'autentico esercizio del culto, come già evidenziato, possa rappresentare un valido alleato nelle politiche di contrasto al terrorismo di matrice religiosa.

64 Da ultimo, intorno a tale questione si rinvia ai saggi raccolti a cura di Alicino 2020.

65 *Organization for Security and Co-operation in Europe, Freedom of Religion or Belief and Security: Policy Guidance*, 9 settembre 2019 (<https://www.osce.org/files/e/2/429389.pdf>). Sul punto, v. i contributi di Ventura e Ferrari 2021: IX ss/XI ss. Nello stesso volume si trova anche pubblicata una traduzione italiana del documento in esame curata da Gabriele Fattori, Pasquale Annicchino e Marco Buccarella (p. 213 ss.).

66 Si tratta di un tema da tempo ampiamente studiato. V., per esempio, ormai più di dieci anni fa, Pick, Speckhard, Jauch 2009.

Il sentimento di insicurezza che è entrato prepotentemente nelle nostre società non deve, in altre parole, sacrificare sull'altare della sicurezza né l'esercizio dei diritti fondamentali, né i diversi percorsi di integrazione, che sono stati sin qui faticosamente intrapresi. Dignità umana, tolleranza, democrazia, giustizia e libertà, comprese la libertà di parola e di culto, rimangono infatti limiti invalicabili. Come è stato ricordato, peraltro, in occasione della dichiarazione comune dei ministri degli Affari interni dell'Unione europea, che è stata rilasciata il 13 novembre 2020<sup>67</sup>, all'indomani degli ultimi attentati che hanno colpito Francia e Austria<sup>68</sup>.

Ma la dichiarazione dei Ministri degli Affari interni dell'Unione europea è andata anche oltre, auspicando, sul versante della libertà di culto, l'adozione di interventi volti a proteggere le persone da un uso strumentale della religione e da interpretazioni della stessa che fomentano la violenza. Detto altrimenti, la lotta all'estremismo violento di ispirazione religiosa non deve condurre a escludere o a stigmatizzare determinati gruppi religiosi; non è diretta contro credi politici o religiosi, ma contro l'estremismo fanatico e violento.

Questa avvertenza si rivela particolarmente importante oggi, di fronte all'emanazione della tanto discussa legge francese n. 1109 del 24 agosto 2021 *confortant le respect des principes de la République*<sup>69</sup>. L'iter di tale provvedimento nasce, come noto, dall'esigenza espressa da Emmanuel Macron già nei primi mesi del 2020 di assumere iniziative volte a rinforzare la laicità dello Stato, a consolidare i principi repubblicani e a combattere il "separatismo islamico". Un fenomeno, quello del separatismo islamico, che, per stessa ammissione del Presidente francese, fatta in occasione di un discorso tenuto a Les Mureaux il 2 ottobre del 2020<sup>70</sup>, è spesso connesso con il degrado e l'isolamento delle *banlieue*, dove i

67 Per chi presta normalmente attenzione alle ricorrenze il 13 novembre non è una data insignificante. In questo giorno ricorre infatti il triste anniversario degli attentati che hanno colpito nel 2015 la città di Parigi, facendo centrotrenta vittime, fra cui l'italiana Valeria Solesin, e diversi feriti. Tutti caduti lungo una sequenza di attacchi coordinati che sono stati consumati tra lo stadio di Saint-Denis, il Bataclan, nonché in diversi bar e ristoranti situati nei X e XI *arrondissement*. Questo anniversario è particolarmente importante non solo per il numero delle vittime che si è registrato, ma anche perché gli attacchi sferrati a Parigi il 13 novembre del 2015 coincidono per molti analisti con l'apice dell'ondata di terrorismo jihadista fomentata dall'ascesa del sedicente Stato Islamico in Iraq e in Siria. Un'ascesa che è politicamente e simbolicamente confluita nella proclamazione del "califfato" avvenuta il 29 giugno 2014. Sul punto si veda ancora Marone 2020.

68 Il testo della *Dichiarazione comune dei ministri degli Affari interni dell'UE sui recenti attentati terroristici in Europa* (Joint statement by the EU home affairs ministers on the recent terrorist attacks in Europe) si può consultare all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/13/joint-statement-by-the-eu-home-affairs-ministers-on-the-recent-terrorist-attacks-in-europe/>.

69 Per un'illustrazione dei suoi contenuti cfr. Fornerod 2021, Fregosi 2021, Tira 2021.

70 «Le problème» afferma Emmanuel Macron «c'est le séparatisme islamiste. Ce projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives,

cittadini di fede musulmana osservano la legge sharaitica come unica regola di vita, mostrandosi refrattari ai valori secolari della *République française*.

Il contrasto al “separatismo islamico”, che la legge francese dice di voler attuare, rischia però, se non opportunamente meditato e gestito, di irrigidire ancor di più quei confini che si prefigge viceversa di cancellare, ignorando il vero nodo della questione; ovvero il tema, ormai risalente, del pluralismo religioso europeo e del posto che l’Islam riveste al suo interno. La soluzione di tale questione, consapevolmente o inconsapevolmente rimandata per troppo tempo, rischia infatti di alimentare il circolo vizioso degli stereotipi, soffiando sempre più forte sul fuoco dei fondamentalisti. Perché ciò non avvenga, bisogna cominciare a leggere i rapporti che sussistono tra questo fenomeno e la trasformazione in senso multiculturale e plurireligioso delle società in cui viviamo.

Non bisogna inventare nulla di nuovo. Solamente lavorare nel solco dei principi e dei valori fondamentali dell’Unione Europea, promuovendo politiche di inclusione che non possono più prescindere da una visione interdisciplinare, se si vuole realmente dar corso a un’efficace e ancora inedita azione di prevenzione e di contrasto della radicalizzazione.

---

culturelles communautarisées qui sont le prétexte à l’enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C’est l’endoctrinement et par celui-ci, la négation de nos principes, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Le problème, c’est cette idéologie, qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celles de la République. Je ne demande à aucun de nos citoyens de croire ou de ne pas croire, de croire un peu ou modérément, ça n’est pas l’affaire de la République, mais je demande à tout citoyen, quelle que soit sa religion ou pas, de respecter absolument toutes les lois de la République». Il testo del discorso pronunciato dal Presidente francese il 2 ottobre 2020 si può leggere all’indirizzo <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes>. Com’è naturale che sia, questo discorso ha suscitato accese reazioni, tra cui quella espressa dall’organizzazione EULEMA (Consiglio dei Leader Religiosi Musulmani d’Europa) il 12 ottobre 2020. Il testo della dichiarazione può consultarsi all’indirizzo <https://www.coreis.it/documenti-ufficiali/eulema-commento-sul-discorso-del-presidente-macron-sulla-lotta-al-separatismo>.

## Bibliografia

- AA. VV., 2012, *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, «Quaderni ISSP» 9.
- AA. VV., 2017, *Gap analysis on counter-radicalisation measures*, «Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen», Hannover.
- Alicino F., 2020, *Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico*, Roma, Apes.
- Aluffi Beck-Peccoz R., 2008, *Il diritto islamico*, in S. Ferrari (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, Islam e induismo*, Bologna, il Mulino: 173 e ss.
- Angeletti S., 2018, *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e UCOII*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 24.
- Beck U., 2009, *Il Dio personale. La rinascita della religiosità secolare* [2008], Roma-Bari, Laterza.
- Caneva M., 2019, *Carceri: nuove tecnologie per contrastare la radicalizzazione*, «giustizia newsonline – Quotidiano del Ministero della giustizia» 15/02/2019.
- Capasso S.I., 2016, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 1.
- Carni M., 2015a, *I ministri di culto delle confessioni religiose di minoranza: problematiche attuali*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 19.
- Carni M., 2015b, *Islam ministri di culto*, in C. Cardia, G. Dalla Torre (a cura di), *Comunità Islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Torino, Giappichelli: 211-243.
- Colaianni N., 2021, *Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà*, in F. Alicino (a cura di), *Terrorismo di ispirazione religiosa*, Pisa, Pacini: 13-56.
- Delvecchio F., 2017, *Il detenuto a rischio radicalizzazione e i rimedi della prevenzione terziaria: triage iniziale, scelta allocativa e ruolo degli operatori penitenziari*, «Diritto Penale Contemporaneo» 6: 193-210.
- Demant F., De Graaf B., 2010, *How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals*, «Studies in Conflict and Terrorism» 5.33: 408-428.
- Dolcini E., 1979, *La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale»: 469-521.
- Fabbri A., 2015, *L'assistenza spirituale ai detenuti musulmani negli istituti di prevenzione e di pena e il modello del Protocollo d'intesa: prime analisi*, «Rassegna penitenziaria e criminologica» 3: 71-96.
- Fabretti V., 2014, *Le differenze religiose in carcere. Culture e pratiche negli istituti di pena alla prova del pluralismo*, Roma, Universitalia.

- Fabretti V., 2014, *Le differenze religiose in carcere. Culture e pratiche negli istituti di pena alla prova del pluralismo*, Roma, UniversItalia.
- Ferrajoli L., 1989, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza.
- Fornerod A., 2021, *La loi confortant le respect des principes de la République, entre continuité et rupture*, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 2: 467-489.
- Fregosi F., 2021, *La gouvernance de l'islam en France au prisme de la lutte contre le séparatisme*, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 2: 235-247.
- Fronzoni V., 2016, *L'islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici*, «Diritto e Religioni» 2: 290-314.
- Hemmingsen A.S., 2015, *An Introduction to the Danish Approach to Countering and Preventing Extremism and Radicalization*, Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhagen.
- Jones C.R., 2014, *Are prisons really schools for terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization*, «Punishment & Society» 1.16:74-103.
- Khan A. M., 2016, *Religious Freedom as a National Security Imperative: A New Paradigm*, «Harvard Law School National Security Journal».
- Khosrokhavar F., 2016, *Prisons de France. Violence, radicalisation, déshumanisation: surveillants et détenus parlent*, Parigi, Robert Laffont.
- Kostoris R.E., Viganò F., 2016, *Il nuovo 'pacchetto' antiterrorismo*, Torino, Giappichelli.
- Marone F., *Il terrorismo jihadista in Europa cinque anni dopo il Bataclan*, 13 novembre 2020, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-terrorismo-jihadista-europa-cinque-anni-dopo-il-bataclan-28244>.
- Marone F., Olimpico M., 2019, *Jihadist radicalization in Italian prisons: a primer*, «Analysis», ISPI: 4.
- Marsden S.V., 2017, *Reintegrating Extremists. Deradicalisation and Desistance*, Londra, Palgrave Pivot, Macmillan Publishers Ltd.
- Martucci L.S., 2019, *Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione* Constitution-compliant, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 8.
- Mazzola R., 2019, *Le istanze di libertà individuale*, in R. Zaccaria, S. Domianello, A. Ferrari, P. Floris, R. Mazzola (a cura di), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Bologna, il Mulino: 103-123.
- Milani D., 2019, *Liberi di credere (?) tra proselitismo e fondamentalismo negli istituti di pena*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 2: 251-263.
- Milani D., Negri A., 2018, *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 23.
- Mulcahy E., Merrington S., Bell P., 2013, *The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability*, «Journal of Human Security» 1.3: 4-14.

- Oleandri A., Pulino D., 2017, *Dove vivono i "cattivi"*, in AA. VV., *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, Roma, Associazione Antigone.
- Paffarini J., 2018, *Libertà di culto e diversità religiosa nelle carceri inglesi*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 25.
- Parisi M., 2020, *Laicità e gestione delle differenze*, in M. Della Morte, F.R. De Martino, L. Ronchetti (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Bologna, Il Mulino: 37, nota 15: 64-79.
- Paterniti Martello C., 2017, *Figli di un dio minore. La libertà religiosa in carcere*, in AA. VV., *Torna il carcere. XIII*.
- Pick T., Speckhard A., Jaunch B., 2009, (eds.), *Homegrown terrorists: Understanding and Addressing the Root Causes of Radicalisation among Groups with an Immigrant Heritage in Europe*, Institute of Physics Press, Bruxelles, 2009.
- Rhazzali M. K., 2015, *Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazioni nelle istituzioni*, Roma, Carocci.
- Rhazzali M.K., 2018, *L'Islam in Italia e le carceri*, in M. El Ayoubi, C. Paravati (a cura di), *Dall'Islam in Europa all'Islam europeo. La sfida dell'integrazione*, Roma, Carocci: 117-127.
- Rhazzali M.K., 2010, *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Milano, Franco Angeli.
- Ruotolo M., 2016, *Tra integrazione e maieutica: corte costituzionale e diritti dei detenuti*, «Rivista Aic» 3: 1-38.
- Rushchenko J., 2018, *Prison management of terrorism-related offenders: is separation effective?*, The Henry Jackson Society, Centre for the Response to Terrorism and Radicalisation, Londra.
- Santoro R., 2010, *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 1: 1-9.
- Santoro R., 2020, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, Napoli, ESI.
- Saracino D., 2017, *Ringrazio che siamo vivi. Giovani stranieri in carcere*, Milano, Jaca Book.
- Sarg R., Lamine A.S., 2011, *La religion en prison. Norme structurante, réhabilitation de soi, stratégie de résistance*, «Archives de sciences sociales des religions» 153: 85-104.
- Sbraccia A., 2017, *Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato*, «Antigone» 1: 173-200.
- Silke A., Veldhuis T., 2017, *Countering Violent Extremism in Prisons: A Review of Key Recent Research and Critical Research Gaps*, «Perspectives on Terrorism» 5: 1-11.
- Silvestri G., 2014, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, «Rivista Aic» 2: 1-5.
- Spagnoli L., 2008, *Oltre il confine nella cultura geografica pre-moderna*, «Geostorie» 1: 61-76.
- Staffler L., 2016, *Politica criminale e contrasto al terrorismo internazionale alla luce del d.l. antiterrorismo del 2015*, «Archivio Penale» 3: 1-61.

- Tira A., 2021, *La legge francese n. 1109 del 24 agosto 2021 sul “rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica”*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 16.
- Ventura M., 2021, *Religione e sicurezza all'alba del terzo millennio* e Ferrari S., 2021, *La sinergia tra libertà religiosa e sicurezza nelle Linee Guida OSCE 2019*, in G. Fattori (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pisa, Pacini, 2021.
- Verdolini V., 2019, *Genealogia delle strategie di de-radicalizzazione nei penitenziari italiani. Spunti critici*, «Sociologia del diritto» 2, 137-176.
- Vidino L., Marone F., 2017, *The jihadist threat in Italy: a primer*, «Analysis» 318.
- Zaccariello A., 2018, *Il carcere e il suo paradosso. Bacino di reclutamento per aspiranti mujaheddin e garanzia di riabilitazione per i detenuti*, «Gnosis – Rivista italiana di intelligence»: 57-63.